

Statuto del “COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE della Provincia di Ferrara”

TITOLO I – Principi fondamentali

Articolo 1 – Denominazione e sede

Articolo 2 - Scopo

Articolo 3 - Durata

TITOLO II – Soci e osservatori.

Articolo 4 – Requisiti

Articolo 5 – Modalità di adesione.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci.

Articolo 7 – Osservatori.

Articolo 8 – Cause di esclusione

Articolo 9 – Modalità di esclusione

TITOLO III - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 10 – Risorse economiche.

Articolo 11 – Esercizio sociale.

TITOLO IV - Organi dell'Associazione

Articolo 12 - Organi dell'associazione.

Articolo 13 – Assemblee.

Articolo 14 – Assemblea ordinaria.

Articolo 15 – Partecipazione alle assemblee.

Articolo 16 – Assemblea straordinaria.

Articolo 17 – Funzionamento delle assemblee.

Articolo 18 – Consiglio Direttivo.

Articolo 19 – Sostituzione dei consiglieri.

Articolo 20 – Il Presidente.

Articolo 21 – Il Vicepresidente

Articolo 22 – Il Revisore dei conti.

Articolo 23 – La trasparenza gestionale.

TITOLO V – Uffici e personale

Articolo 24 – Funzionamento

TITOLO VI – Norme finali.

Articolo 25 – Scioglimento dell'associazione.

Articolo 26 – Affiliazioni.

Articolo 27 – Rinvii.

TITOLO I – Principi fondamentali

Articolo 1 – Denominazione e sede

1. È costituita in Ferrara, una associazione di promozione sociale che assume la denominazione di *“COORDINAMENTO PROVINCIALE ENTI SERVIZIO CIVILE della Provincia di Ferrara”* altresì detto *“CO.PR.E.S.C. della Provincia di Ferrara”*.

Articolo 2 - Durata

1. L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 3 - Scopo

1. L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera, conformemente a quanto previsto dall'art.16 della Legge Regionale 20 ottobre 2003 n°20, recante *“Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. istituzione del servizio civile regionale. abrogazione della l.r. 28 dicembre 1999, n. 38”*, per la promozione del servizio civile attraverso le seguenti attività:

a) organizzare iniziative di sensibilizzazione sui temi ed i valori inerenti il servizio civile volontario indirizzate in modo particolare ai minorenni frequentanti la scuola dell'obbligo, ai relativi insegnanti, nonché alle famiglie;

b) assicurare nei confronti della Regione il coordinamento e la rappresentanza degli Enti di servizio civile aderenti;

c) collaborare all'attuazione del piano annuale regionale del servizio civile di cui all'art.7, comma 3, della Legge regionale 20/2003;

d) garantire un servizio di sportello informativo fruibile da parte delle persone e degli enti interessati sul territorio provinciale;

e) garantire il servizio di raccolta ed aggiornamento delle informazioni ai fini della costituzione e dell'adeguamento della banca dati dei progetti degli Enti di servizio civile iscritti nell'Elenco regionale;

f) garantire servizi di base per tutti gli Enti aderenti, consistenti in attività d'informazione ed orientamento, consulenza, sostegno alla presentazione dei progetti, formazione ed aggiornamento;

g) promuovere connessioni tra il mondo del servizio civile e i mondi della scuola, dell'università, del volontariato, della formazione professionale e del lavoro, al fine di far crescere nel territorio la cultura e la pratica del servizio civile;

h) favorire il confronto tra gli enti riguardo alla promozione del servizio civile nelle scuole e in altri contesti giovanili, all'individuazione dei settori prioritari di svolgimento del servizio civile, alla costruzione di criteri condivisi di qualità secondo i quali organizzare e monitorare il servizio civile, alla costruzione di un sistema di incentivi e di riconoscimenti dell'esperienza del servizio civile;

i) nominare un rappresentante all'interno della Consulta regionale per il servizio civile, di cui all'art.20 della L.R. 20 del 2003.

j) qualsiasi altra attività strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali.

TITOLO II – Soci e osservatori.

Articolo 4 – Requisiti

1. Il numero dei soci è illimitato.

2. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso ed identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione.

Possono essere soci sia le persone fisiche che le associazioni e gli Enti privati e pubblici senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli con particolare riferimento agli Enti di servizio civile e agli Enti locali.

3. L'associazione non si sostituisce, nella titolarità dei progetti o delle convenzioni, agli Enti di servizio civile ed a forme di aggregazione finalizzate alla realizzazione di progetti che gli stessi Enti si danno, siano essi sedi locali di assegnazione di Enti nazionali od Enti a carattere locale.

4. L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali, con particolare riferimento ai soci dei livelli operativi degli Enti di servizio civile aderenti all'Associazione.

Articolo 5 – Modalità di adesione.

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

2. Le associazioni e gli Enti senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3. L'associazione è dotata di un proprio libro soci nel quale annotare i dati dei soci (nome e cognome o denominazione legale, luogo e data di nascita, residenza o sede legale, recapito telefonico ed eventualmente indirizzo di posta elettronica) a seguito della delibera di ammissione.

Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci.

1. La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- c) a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

2. I soci sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) al pagamento del contributo associativo.

3. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

4. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 7 – Osservatori.

1. Al fine di realizzare quanto previsto dal precedente art. 3 secondo comma lettere g) e h), partecipano all'Associazione, in qualità di osservatori, gli enti interessati alle attività del CO.PR.E.S.C., che per statuto, regolamento o libera scelta non possono altrimenti aderire all'Associazione, non assumendo pertanto alcun obbligo e non potendo di conseguenza accampare alcun diritto.

2. Gli enti osservatori possono contribuire alla realizzazione e promozione.

Articolo 8 – Cause di esclusione

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte.

2. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

3. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale. Le modalità di decadenza per morosità verranno determinate e valutate dall'assemblea dei soci;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 9 – Modalità di esclusione

1. Le delibere in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 8, e devono essere motivate.

2. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

3. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 10 – Risorse economiche.

1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

2. Contributi straordinari a carico degli associati, previa adeguata concertazione con gli Enti interessati e osservate le prescritte procedure, potranno essere deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, in relazione ad esigenze straordinarie, con le stesse formalità e maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

3. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

5. L'Associazione potrà avvalersi, inoltre, attraverso specifici accordi, delle risorse logistiche ed economiche messe a disposizione dalla Provincia di Ferrara, dagli enti locali e dagli enti associati, oltre a eventuali finanziamenti regionali.

Articolo 11 – Esercizio sociale.

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO IV - Organi dell'Associazione

Articolo 12 - Organi dell'associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Revisore dei conti.

2. Ai componenti gli organi dell'associazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione quando debitamente documentate.

Articolo 13 – Assemblee.

1. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione e può essere ordinaria o straordinaria
2. La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione che può essere convocata dopo 24 ore dalla prima.
3. L'avviso della convocazione deve altresì affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima della adunanza

Articolo 14 – Assemblea ordinaria.

1. L'assemblea ordinaria:
 - a) approva il rendiconto economico e finanziario;
 - b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, del Vice Presidente, dei restanti componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore dei conti;
 - c) approva il programma delle attività dell'associazione contenente l'indicazione dell'impegno che i singoli soci assumono nella relativa realizzazione;
 - d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - e) approva gli eventuali regolamenti.
2. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
3. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un decimo degli associati.
4. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 15 – Partecipazione alle assemblee.

1. Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
3. In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
4. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
5. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 16 – Assemblea straordinaria.

1. L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo.
2. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 17 – Funzionamento delle assemblee.

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Al segretario spetta verbalizzare le delibere assunte e – su richiesta dei soci – l'eventuale dichiarazione di dissenso degli stessi rispetto alla delibera assunta.

Articolo 18 – Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo **di 3 ad un massimo di 9** membri eletti fra gli associati maggiorenni e tra i delegati dei soci collettivi. Tra questi vi rientrano il Presidente ed il Vice Presidente. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il Consiglio può attribuire al suo interno le cariche di Segretario e di Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. Partecipa alle riunioni del Consiglio, con solo voto consultivo, anche un rappresentante della Provincia qualora non sia tra i componenti di nomina elettiva.
4. La convocazione deve avvenire a mezzo lettera semplice, consegna a mano, invio per posta elettronica o fax, almeno otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) predisporre il bilancio preventivo da presentare all'assemblea unitamente all'approvazione del consuntivo;
 - c) predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
 - d) predisporre eventuali regolamenti interni;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati, con provvedimenti debitamente motivati;
 - g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
 - i) nominare il rappresentante dell'Associazione all'interno della Consulta regionale per il servizio civile;
 - j) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 19 – Sostituzione dei consiglieri.

1. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più consiglieri decadano dall'incarico, l'organo si intende ancora validamente costituito se i suoi componenti risultano in ogni caso di numero non inferiore a quello indicato in statuto, fatta salvo quanto indicato al successivo comma.
2. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
3. Costituiscono causa di decadenza automatica del consigliere tre sua assenze continuative ingiustificate. Il provvedimento di decadenza deve risultare da verbale del Consiglio Direttivo che deve essere comunicato al consigliere interessato mediante raccomandata anche a mano.

Articolo 20 – Il Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 21 – Il Vice Presidente.

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.
2. In caso di decadenza del Presidente per qualsiasi causa, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22 – Il Revisore dei conti.

1. Il Revisore è l'organo di controllo della gestione dell'Associazione.
2. Il Revisore è nominato dall'Assemblea.
3. Le competenze e le funzioni del Revisore dei conti, così come le modalità d'esercizio delle stesse, sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
4. Il Revisore dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio.

5. Il Revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie i suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione, ne riferisce immediatamente al Presidente e all'Assemblea.

Articolo 23 – La trasparenza gestionale.

1. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai Verbali degli organi associativi. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Titolo V _ UFFICI e Personale

Articolo 24 - Funzionamento

1. L'Associazione, potrà attivare un proprio livello operativo, ed assumere personale nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Associazione, inoltre, per la gestione di specifiche iniziative nell'ambito dei propri scopi istituzionali potrà stipulare appositi accordi con enti pubblici e privati.

TITOLO VI – Norme finali.

Articolo 25 – Scioglimento dell'associazione.

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

2. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, indette a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato con la maggioranza dei soci intervenuti.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

4. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità di utilità sociale, individuati dall'assemblea dei soci, previa comunicazione all'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Articolo 26 – Affiliazioni.

1. L'associazione può deliberare – attraverso il Consiglio Direttivo – di affidarsi ad Enti che promuovano le finalità istituzionali del sodalizio. L'affiliazione comporta l'impegno a rispettare lo Statuto, i Regolamenti ed i provvedimenti dell'Ente affiliante.

Articolo 27 – Rinvii.

1. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento alle disposizioni dettate in materia di servizio civile.